

# STATUTO

## **Articolo 1 – Associazione “Associazione Italiana Fintech e Insurtech”.**

La "Associazione Italiana Fintech e Insurtech", in breve anche “AssoFintech” o “Associazione”, di seguito regolamentata è una libera associazione di categoria, apartitica e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Milano e uffici in Milano, Corso Europa 13.

L'Associazione adotta un Codice Etico che è parte integrante del presente statuto.

L'Associazione può acquisire partecipazioni in società lucrative nel solo caso in cui tale decisione permetta un perseguimento migliore degli obiettivi statutari e non incida sulle finalità non lucrative dell'associazione.

Potrà inoltre aderire ad organizzazioni, federazioni ed enti non-profit e aprire delegazioni o uffici in Italia e all'estero. Essa può nominare rappresentanti presso agenzie o organizzazioni ove sia utile o necessario.

## **Articolo 2 - Scopi dell'Associazione.**

Lo scopo dell'Associazione è quello di rappresentare l'attività dei portali e delle società Fintech ed Insurtech in Italia al fine, in particolare, di analizzare le criticità del settore, dialogare con le Istituzioni sull'elaborazione normativa, promuovere la conoscenza, anche attraverso momenti comuni di divulgazione, e la crescita qualitativa del settore imprenditoriale, elaborare ed applicare di un proprio codice etico professionale e norme di settore.

In particolare, le imprese associate sono impegnate, esemplificativamente e non tassativamente nei seguenti settori imprenditoriali:

- a) Brokeraggio (Social Trading, Micro-trading)
- b) Gestione finanziaria personale e gestione del Risparmio (Wealth Management, Algorithmic Trading, depositi)
- c) Distribuzione di prodotti finanziari
- d) Servizi bancari e finanziari
- e) Prestito e credito
- f) Equity Crowdfunding
- g) Lending Crowdfunding

- h) Invoice Trading
- i) Pagamenti
- j) Gestione valute
- k) Blockchain e monete digitali
- l) Servizi digitali di amministrazione e contabilità
- m) Antiriciclaggio, risk management e compliance
- n) Insurtech

Ove richiesto dagli associati coinvolti, l'associazione potrà, inoltre, promuovere attività finalizzate all'amichevole composizione di controversie che dovessero insorgere tra gli associati stessi.

### **Articolo 3 - Soci.**

Soci Fondatori sono quelli indicati nell'Atto Costitutivo, che hanno fondato l'Associazione.

Soci Ordinari possono essere i privati, le imprese e le associazioni di qualsiasi nazionalità, operative in Italia, impegnate nelle attività Fintech ed Insurtech.

Soci Onorari possono essere organizzazioni e individui di qualsiasi nazionalità, nominati dal Consiglio Direttivo in considerazione di interessi correlati o particolari meriti.

### **Articolo 4 – Appartenenza e apporto dei Soci.**

Il modulo di domanda, firmato dal Socio o, per le organizzazioni, dal relativo legale rappresentante, deve essere indirizzato al Presidente dell'Associazione, utilizzando moduli online di adesione predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle disposizioni del presente Statuto e del Codice Etico.

Le domande saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Ogni Socio versa una quota associativa annuale, come prescritto dal Consiglio Direttivo. L'apporto dei Soci all'Associazione è costituito da:

a. una quota associativa annuale anticipata, il cui importo è fissato con delibera del Consiglio Direttivo. Tale quota associativa può essere ridotta, sempre con delibera del Consiglio Direttivo, in virtù di una richiesta di una nuova associatura pervenuta nel corso dell'anno. La quota associativa è comunque dovuta fino a quando si rendano efficaci le dimissioni o l'esclusione del Socio;

b. eventuali quote straordinarie, rappresentate da somme di denaro il cui importo è fissato di volta in volta dall'Assemblea Generale;

c. eventuali quote e contribuzioni provenienti dai Soci, al fine di sostenere le attività e gli scopi istituzionali dell'Associazione, anche mediante sponsorizzazioni.

La quota associativa non è trasmissibile.

L'adesione si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che una lettera di dimissioni sia inviata via e-mail al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso.

L'Associazione ha il diritto di intentare azioni legali contro i Soci inadempienti.

### **Articolo 5 - Diritti dei Soci.**

I Soci godono dei seguenti diritti:

- partecipare alle attività dell'Associazione e utilizzare il nome e il logo dell'Associazione, in conformità con i regolamenti o le risoluzioni dell'Associazione;
- ricevere rappresentanza e servizi istituzionali, nelle forme che saranno decise dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

### **Articolo 6 - Cessazione della partecipazione.**

Lo status di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione attività nei settori indicati all'art. 2;
- c) per espulsione.

La cessazione diviene efficace alla fine dell'anno in cui si è verificato l'evento menzionato al paragrafo che precede e quindi non fa venire meno l'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso.

La cessazione della partecipazione all'Associazione determina automaticamente la cessazione di eventuali incarichi interni del Socio o dei suoi rappresentanti e di qualsiasi rappresentatività presso Enti terzi qualora la stessa sia scaturita su proposta dell'Associazione, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 7 - Organi dell'Associazione.**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale;
- L'Assemblea dei Soci Fondatori;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Revisore dei Conti.

#### **Articolo 8 - Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale:

- a) propone punti programmatici di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- b) discute la realizzazione degli obiettivi statuari e le eventuali questioni di carattere generale;
- c) propone orientamenti generali;
- d) approva i conti annuali e il bilancio;
- e) propone l'importo della quota associativa annuale al Consiglio Direttivo.
- f) propone questioni che hanno bisogno di considerazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale è formata da Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci, che potranno esprimere il diritto di voto a condizione che rispettino i propri obblighi statuari e siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Fatta salva la partecipazione alle assemblee e la partecipazione alle discussioni:

- a) ove il Socio sia una persona fisica, non ha il diritto di voto;
- b) ove il Socio sia una società, un'associazione o un'associazione di categoria o un'associazione senza scopo di lucro, il Socio ha il diritto di voto in misura di un voto per ogni organizzazione Socia;

- c) le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti (prevalenza del solo quorum deliberativo).

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio della stessa categoria, con delega scritta. Ogni Socio partecipante alla riunione ha diritto a rappresentare non più di un altro Socio.

### **Articolo 9 – Assemblea dei Soci Fondatori**

L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta dai rappresentanti dei Soci Fondatori, che potranno esprimere il diritto di voto a condizione che rispettino i propri obblighi statutari e siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

L'Assemblea dei Soci Fondatori:

- a) elegge tre membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina il revisore dei conti e il tesoriere;
- c) approva e convalida la nomina del Segretario Generale;
- d) propone modifiche dello statuto da sottoporre all'assemblea;
- e) propone lo scioglimento dell'Associazione e la nomina uno o più liquidatori da sottoporre all'assemblea.

Ogni Socio Fondatore dell'Assemblea dispone di un voto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti (prevalenza del solo quorum deliberativo).

Al fine di procedere allo scioglimento dell'Associazione è necessario un quorum deliberativo pari ai due terzi degli aventi diritto.

### **Articolo 10 – Svolgimento delle Assemblee**

L'Assemblea – Generale o dei Soci Fondatori – si riunisce su convocazione del Presidente:

- almeno una volta l'anno;
- in seguito alla richiesta del 40% dei Soci.
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e deve essere pubblicata sul sito web dell'Associazione ed essere inviata almeno 15 giorni prima della data della riunione all'indirizzo e-mail che il Socio ha comunicato all'Associazione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

I Soci possono partecipare attraverso sistemi di comunicazione audio o video, a condizione che siano adottate misure adeguate per verificare l'identità di chi partecipa e per garantire la loro piena ed efficace partecipazione, e sempre che l'Associazione sia in grado di fornire la necessaria infrastruttura a costi sostenibili.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei votanti e sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

### **Articolo 11 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente e da 2 fino ad un massimo di 24 Consiglieri, di cui almeno uno assume, su proposta del Presidente, approvata dallo stesso Consiglio Direttivo, la qualifica di Vicepresidente dell'Associazione, con funzioni di Presidente Vicario. Poi possono essere nominati altri Vice-Presidenti.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due esercizi annuali e sono rieleggibili. Tuttavia il primo mandato del Consiglio Direttivo cessa il 30 aprile 2021, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea Generale, tra i Soci con diritto di voto e con elettorato attivo da almeno dodici mesi.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i superstiti provvedono, mediante cooptazione, a sostituirli con altre persone fisiche e nell'ambito dei soggetti eleggibili. I consiglieri così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, purché confermati dall'Assemblea degli Associati immediatamente successiva alla loro cooptazione.

I Consiglieri non possono farsi sostituire o rappresentare nell'esercizio delle loro funzioni. Il Consigliere chiamato alla carica in funzione della sua posizione presso un Socio decade nel caso venga meno tale posizione, così come nei casi di recesso o esclusione o dichiarazione di incapacità del Socio o di assoggettamento dello stesso a procedure concorsuali.

### **Articolo 12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno o comunque su richiesta motivata di un Consigliere.

La convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e deve essere inviata all'indirizzo e-mail dei componenti, almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo che sia totalitario.

In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, ulteriormente, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Ciascun componente dispone di un voto; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo:

- a) formula la strategia a breve e medio termine dell'Associazione e predispone il programma delle attività;
- b) valuta le politiche generali e il programma delle attività proposte da parte dell'Assemblea Generale;
- c) approva le linee guida associative ed il codice etico;
- d) approva e sottopone all'Assemblea Generale il progetto di bilancio annuale consuntivo e di bilancio preventivo, predisposto dal Comitato Esecutivo;
- e) svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

### **Articolo 13 – Comitato Esecutivo**

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Esecutivo composto di diritto dal Presidente, dal Segretario Generale da 7 componenti del Consiglio Direttivo. Per il primo mandato il Comitato Esecutivo è nominato dai Soci Fondatori.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, almeno quattro volte all'anno o comunque su richiesta motivata di un componente.

La convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e deve essere inviata all'indirizzo e-mail dei componenti, almeno sette giorni prima della data della riunione, salvo che sia totalitario.

In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Presidente Vicario o, ulteriormente, dal membro più anziano del Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Ciascun componente dispone di un voto; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Comitato Esecutivo:

- a) dirige le attività dell'Associazione e verifica i risultati sotto le direttive del Consiglio Direttivo;

- b) approva le linee guida e le direttive dell'Associazione;
- c) decide in merito alle domande di adesione;
- d) nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per scopi e progetti specifici;
- e) elegge, nomina e revoca i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- f) sovrintende alla gestione del fondo dell'Associazione;
- i) elabora e propone al Consiglio Direttivo il progetto di bilancio annuale consuntivo e di bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Soci Ordinari.

#### **Articolo 14 - Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha i poteri di rappresentanza dell'Associazione e di esecuzione delle direttive del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente può delegare poteri ai Consiglieri e al personale per le attività di routine e/o amministrative, nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri; deve essere un Socio, o il legale rappresentante di un Socio, con diritto di voto e con elettorato attivo da almeno ventiquattro mesi.

Per il primo mandato il Presidente è nominato dai Soci Fondatori senza vincolo di anzianità associativa.

#### **Articolo 15 – Segretario Generale**

Il Consiglio Direttivo attribuisce ad uno dei Consiglieri le funzioni di Segretario Generale dell'Associazione, cioè le funzioni:

- a) di segretario nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea Generale;
- b) di gestione ordinaria con le relative deleghe operative conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e sotto la supervisione dello stesso;
- c) tutte le altre funzioni che gli vengano attribuite dal Consiglio medesimo.

Per il primo mandato il Segretario Generale è nominato dai Soci Fondatori senza vincolo di anzianità associativa.

#### **Articolo 16 - Comitato Scientifico**



Il Comitato Scientifico si occupa di attività di ricerca e sviluppo, anche con finalità di consolidamento e dello scambio delle *best practices*.

Il Comitato Scientifico è composto anche da non soci ed è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carico per periodi di quattro anni rinnovabili.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Comitato Esecutivo.

L'attività del Comitato Scientifico non è necessariamente collegiale, potendo essere ripartita tra gli esperti di determinate materie.

La partecipazione ai lavori del Comitato Scientifico è gratuita.

### **Articolo 17 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è formato da un numero di suoi membri fra tre e cinque eletti, a maggioranza relativa di voti, dall'Assemblea Generale con la funzione di dirimere, nella veste di amichevoli compositori e con decisioni adottate ex bono et aequo, eventuali contestazioni che insorgano tra Soci o tra Soci o organi dell'Associazione per motivi attinenti al rapporto associativo. Il Collegio dei Probiviri decide anche sui ricorsi dei Soci contro le deliberazioni di esclusione, salva in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria.

Il Collegio dei Probiviri, i cui componenti sono rieleggibili, resta in carica tre anni, nomina nel proprio seno il Presidente del Collegio medesimo, si riunisce su convocazione scritta inviata dal Presidente agli altri componenti con sette giorni di preavviso, o nei casi di urgenza con almeno ventiquattro ore di preavviso e delibera a maggioranza di voti dei suoi membri.

Delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri viene redatto su apposito libro un verbale sottoscritto da tutti i membri del Collegio e trasmesso in copia alle parti interessate.

### **Articolo 18 – Revisore dei conti**

Il Revisore dei Conti verifica il bilancio e la contabilità, essendo autorizzato ad effettuare ispezioni e verifiche, e predisporre la relazione al Bilancio Annuale da sottoporre all'Assemblea.

### **Articolo 19 - Patrimonio, Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni di ogni genere e specie che diventino di proprietà dell'Associazione,
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative e da contribuzioni di Soci e non Soci,
- b. da proventi derivanti da eventuali attività dell'Associazione,
- c. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le operazioni relative al servizio di cassa dell'Associazione possono essere affidate, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito cui l'Associazione trasmette gli ordini di riscossione e di pagamento.

Il fondo sarà gestito allo scopo di sostenere le operazioni della Associazione e al fine di ottenere la massima efficienza nella gestione dei costi.

Non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' inoltre fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 novembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 20 - Bilancio e Contabilità**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I conti annuali, preventivi e consuntivi, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Soci Ordinari entro il 30 aprile di ogni anno.

## **Articolo 21 - Sanzioni**

I Soci che abbiano violato le prescrizioni del presente statuto sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- La Censura scritta e motivata da parte del Presidente dell'Associazione, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
- La Sospensione da ogni attività sociale (compresa la partecipazione a riunioni e il diritto di voto) per un periodo non superiore a sei mesi;
- La Decadenza dei rappresentanti che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi o di rappresentanza esterna per conto dell'Associazione;
- L'Espulsione, in caso di ripetute morosità o di altra violazione grave degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico. L'espulsione è approvata a maggioranza di due terzi del Consiglio Direttivo.

Le sanzioni sono decise dal Collegio dei Probiviri.